



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Info URB
**Direzione Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale**

**Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro**

Prot. n. AOO-GRT/141755/Q.100.80.10
da citare nella risposta


Data: 05/07/2011

Allegati:

Risposta al foglio del: n.

Oggetto:

DM 22 GENNAIO 2008 N. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2 dicembre 2005 n. 248, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici". Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.



Agli Uffici Edilizia e SUAP
dei Comuni della Toscana
Agli Ordini e Collegi
Professionali della Toscana
Alle Associazioni
delle Imprese installatrici
della Toscana

Loro sedi

Come noto l'impresa installatrice deve allegare alla dichiarazione di conformità copia del
certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o in alternativa la propria
visura camerale, sulla quale sono indicate le tipologie di impianti per le quali è abilitata.

Il certificato e la visura camerale emessi dalla CCIAA hanno validità sei mesi dalla data di
rilascio, ma possono essere ammessi oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato o nella visura
stessa non hanno subito variazioni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 41 c. 2 del DPR
n. 445/2000.

Pertanto le dichiarazioni di conformità che contengono o il certificato di riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali o la visura camerale rilasciati da più di sei mesi dalla CCIAA,
se provvisti di autocertificazione ai sensi dell'art. 41 c. 2 del DPR n. 445/2000, sono da
ritenersi validi ai fini di quanto previsto dal DM n. 37/2008.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa Daniela Volpi)